



**“UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE
PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DELL’UOMO,
DEL PIANETA TERRA E DEI SUOI ECOSISTEMI”**

**[CARTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISASTRO AMBIENTALE INTENZIONALE
QUALE CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ]**

INTRODUZIONE

I problemi derivanti dall’alterazione delle risorse della natura e le loro conseguenze sulla salute dell’uomo si manifestano già nell’antichità¹, ma con il passar dei secoli il rapporto tra uomo e natura si è tuttavia manifestato come un rapporto di *mutua aggressione*, ove all’aggressione, spesso dolosa,² dell’uomo la natura ha risposto riversando nell’ambiente il suo conseguente carico di veleni.

Va infatti registrata una sempre più efficace qualità degli inquinanti ed una sempre più grave alterazione delle risorse ambientali.

In questo contesto si deve constatare come alcuni prodotti come il Sevin, pubblicizzati per sicuri pesticidi, abbiano poi causato disastri ambientali, tragedie umane come Bhopal, con oltre mezzo milione di feriti e/o contaminati e migliaia di morti³.

Del resto è da diversi anni che il mondo della Scienza ha preso coscienza di una sì grave situazione, studiando, con un’attenzione sempre crescente, la salute del Pianeta: i dati elaborati evidenziano la necessità di trovare adeguate risposte al “**problema ambiente**”.

(*) Per il contenuto delle singole note vedasi alla fine della presente Carta.

Fanno altresì parte del presente atto anche n° III allegati :

- i vari atti normativi comunitari sulla necessità di pene dissuasive, proporzionate e effettive (all. I)
- decisione-quadro, 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi (all. II)
- la Carta Internazionale I.A.E.S. per lo studio e la tutela degli ecosistemi (Venezia 23-24-25 Ottobre 2003 : all. III)



Tra i tanti studi va menzionato quello operato sulla base dell'osservazione satellitare realizzata con l'utilizzo di satelliti NASA e poi esaminata e valutata a San Francisco nel febbraio 2001 da ben 3000 scienziati, riunitisi per confrontarsi sulla situazione ambientale del nostro pianeta e per poi proporre rimedi.

In quella occasione è stato anche presentato il primo *“Atlante della popolazione e dell'ambiente”*, una sorta di mappa dei disastri ambientali.

L'Atlante è stato realizzato grazie ad un monitoraggio che si è concluso con un'allarmante verità: l'uomo tra il 1600 ed il 2000 ha causato disastri ambientali compromettendo seriamente la salute del Pianeta Terra ed alterando **ben metà delle sue risorse**.

Questo fatto è in evidente contrasto con la politica, da anni tanto declamata, del c.d. Sviluppo sostenibile principio da considerare, peraltro, di valore universale, perché entrato da tempo nella coscienza collettiva e perché “formalizzato” in sede internazionale da quasi un trentennio⁴.

PREMESSO

- che, prendendo in esame l'ultimo trentennio, viene in evidenza come una prioritaria importanza debba essere riconosciuta al ventennio 1972-1992;
- che quel periodo ha infatti registrato un progressivo maturarsi della coscienza collettiva sulla gravità del “problema ambiente”, non più considerato quale “**questione**” locale (comunale, regionale e nazionale) ma quale “**problema**” planetario⁵;
- che questo fatto è stato poi caratterizzato da una crescente “sete” di conoscenza giuridico-scientifica da parte dell'Umanità e dalla consapevolezza della necessità di dover disporre di una tutela preventiva e repressiva, di una Giustizia che introducesse sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive**⁶;
- che in questo contesto l'ONU ha promosso iniziative culturali (vd. Conferenze, a partire da Stoccolma, fino alla Conferenza di Rio del 1992 e seguenti) e normative (Piani di azione, approvazione dello Statuto di Roma..);



- che parimenti l'UE ha seguito il medesimo indirizzo intervenendo sia sul piano culturale (vd. le numerose Conferenze e dibattiti promossi) che su quello normativo (programmi d'azione, Atto Unico Europeo, i Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza nonché la Costituzione Europea);
- che, sempre nella medesima direzione, molteplici sono gli eventi politico - istituzionali- culturali che confermano il diffondersi di una politica di “Giustizia internazionale”, volta a dare risposte e soluzioni effettive;
- che in tal senso esattamente alcuni studiosi hanno sottolineato come nell'ultimo decennio vi siano stati “importanti elementi di legalità”⁷
- che in tale contesto politico-culturale “importanti segni istituzionali di legalità” sono venuti dalla U.E. che, in risposta alla violazione di diritti dell'Uomo ed alle ripetute aggressioni all'ambiente, ha adottato significativi provvedimenti;
- che in tal senso un principio è stato costantemente affermato, ossia quello per cui è necessario adottare scelte normative idonee a garantire una giustizia effettiva attraverso l'inserimento di pene proporzionate, effettive e dissuasive⁸;
- che la finalità di tali pene è quella di una “*risposta severa*” ai reati ambientali, così come previsto tra l'altro dalla Decisione-quadro⁹, relativa alla repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (vd. Legislazione in *allegato II*).
- che tale assunto, affermato in diversi settori, è stato sottolineato in tema di ambiente con particolare vigore e ricorrenza (vd. Direttive UE in *allegato I*);
- che, contestualmente, un ampio dibattito si è sviluppato sul tema della tutela internazionale dell'ambiente¹⁰, dibattito, ontologicamente e per sua stessa natura, collegato alla grande questione della qualificazione - ed ambito di applicazione - dei cd. **crimini contro l'Umanità**¹¹;
- che pertanto, occorre chiedersi:

**“Se ed in quali termini i grandi disastri ambientali manifestatisi
con distruzioni di eco-sistemi e/o di vite umane
possano esser giuridicamente ritenuti crimini contro l'Umanità”;**



OSSERVATO CHE

- partendo dalla dizione giuridica di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma [“ *...per crimine contro l'umanità si intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: ..k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale* ”]¹² **occorrerà poi specificare qualità e limiti dell'estensione**, riferita innanzitutto all'elemento materiale della condotta aggressiva (territoriale e/o temporale) **e della sua sistematicità**;
- si debba, soprattutto, evidenziare come il reato contro l'Umanità sia ormai concepito quale figura criminosa più ampia, e dunque non più necessariamente correlata ad eventi bellici (vd. *Carta di Rio, 1992, e Conferenza di Johannesburg, 2002*)¹³;
- sul punto potrà essere di sicuro ausilio la giurisprudenza elaborata per alcuni importanti casi (vd. il caso Trail)¹⁴, nonché noti principi posti alla base del diritto internazionale (consuetudine, *repetitio actuum* , *opinio iuris...*)¹⁵.
- oltre al dato interpretativo, ossia alla giurisprudenza ora richiamata, sembra non vi possa essere dubbio alcuno sul dato normativo internazionale (Convenzioni e Trattati, Costituzione Europea) e Comunitario.
- pertanto, alla luce delle considerazioni fin ora esposte, occorre chiedersi quale tutela internazionale si vada sviluppando in campo di protezione delle risorse ambientali e se sia possibile giungere all'istituzione di una Corte Penale Internazionale dell'Ambiente¹⁶
- quella che ieri sembrava un' utopia potrebbe oggi diventare realtà...

CONSIDERATO CHE

- per realizzare una giurisdizione penale internazionale dell'ambiente si può procedere con le forme della revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale ex art. 121, 122 e 123;
- in particolare, attraverso la proposizione di emendamenti, è possibile introdurre nello Statuto della Corte Penale Internazionale nuove figure di reato, come ad esempio il ***disastro ambientale intenzionale*** quale **crimine contro l'umanità**¹⁷ e, pertanto, giungere ad una codificazione di forme di tutela transfrontaliera degli ecosistemi;



- l' art 7 dello Statuto di Roma definisce crimine contro l'umanità quell' atto commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, con la consapevolezza dell'attacco¹⁸;
- si tratta quindi di specificare ambito e portata dei termini "attacco" ed "esteso", termini proposti con riferimento all'elemento materiale della condotta aggressiva, circostanza questa che può anche comportare il coinvolgimento dell'elemento materiale **"territoriale"** ossia del coinvolgimento di due o più Stati **ovvero "temporale"** (nel senso degli effetti dannosi sull'ambiente e/o la salute degli individui), tenendo a mente che, oltre alla chiara lettera della norma richiamata (art. 7 Statuto), soccorre al riguardo un orientamento culturale ed istituzionale diffuso in base al quale il reato contro l'Umanità ha assunto una portata ampia, ove il crimine non sarebbe più necessariamente correlato ad eventi bellici¹⁹;
- l'entrata in funzione della Corte Penale Internazionale dell'Ambiente, quale Organo permanente delle Nazioni Unite, specificatamente competente in tema di delitti in campo ambientale e per il risarcimento dei danni ambientali²⁰, costituisce idea già diffusasi da anni in sede internazionale ed anche in diversi *meetings* di studiosi in materia²¹;
- nell'ambito dei lavori della Conferenza di Johannesburg (2002), ad esempio, veniva costituito un gruppo di 120 magistrati, "di verde togati", provenienti da tutto il mondo, per discutere sulla proposta di istituire un'Alta Corte competente ad inquisire l'eco-crimine e a sanzionare gli eco-delinquenti²²;
- la Corte dovrebbe avere ampi poteri con competenza anche per i "crimini ecologici" e con il potere di adottare provvedimenti di natura cautelare, nelle situazioni di emergenza e fungere, in caso di necessità, anche da fonte legislativa per dare contenuto a vuoti normativi specifici²³

P.Q.T.M.

L'ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMBIENTALI

CONFERMA

Principi e Valori già affermati nella

"Carta per lo studio e la protezione degli Ecosistemi"

che costituisce parte integrante del presente atto ed integra i detti principi **con i contenuti della presente**



**“CARTA PER UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE
PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DELL’UOMO,
DEL PIANETA TERRA E DEI SUOI ECOSISTEMI”
[CARTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISASTRO AMBIENTALE INTENZIONALE
QUALE CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ]**

INVITA

gli Stati parte firmatari dello Statuto della Corte Penale Internazionale

A PROMUOVERE

nelle forme che ogni Stato riterrà di adottare, una campagna di sensibilizzazione politico-istituzionale per la presentazione, autonoma e/o concertata, di emendamento/i allo Statuto e per l’inserimento del disastro ambientale intenzionale quale Crimine contro l’Umanità

OVVERO

A CHIEDERE

sempre per i medesimi fini, la convocazione di una Conferenza, ai sensi dello Statuto istitutivo della Corte Penale internazionale

INVITA

L’U.E., ed, innanzitutto,

LA COMMISSIONE EUROPEA ED IL PARLAMENTO EUROPEO,

A SOSTENERE

la presente “Carta” ed ogni iniziativa finalizzata
al perseguimento istituzionale di tutela citato

INVITA

gli Stati firmatari dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, le Organizzazioni internazionali di protezione ambientale, le Regioni, europee ed extraeuropee, i Comuni firmatari della campagna della sostenibilità urbana, le Università europee ed extraeuropee, gli Ordini professionali (magistrati, avvocati, medici, chimici, fisici..), la Stampa internazionale e le Reti televisive di grande comunicazione



A SOSTENERE,

nelle forme ritenute piu' idonee, la presente "Carta"

DISPONE

l'invio della presente "**CARTA**" all'O.N.U.

per opportuna conoscenza e per ogni, eventuale, conseguenziale, atto

Venezia

Firme

Il Presidente dell'I.A.E.S.

I soci fondatori e del Comitato scientifico dell' I.A.E.S.

I Commissari europei alla Giustizia ed all'Ambiente;

Premi Nobel per la pace

Il Presidente del C.S.M e degli altri Consigli ...europei ed extraeuropei

Rappresentanti di Ordini professionali (magistrati, avvocati, medici, chimici, fisici ecc.)



Uomini politici nazionali , europei e di paesi extraeuropei

Rettori , proff. , ricercatori , studenti di Università europee ed extraeuropee

Le Organizzazioni internazionali , nazionali e locali di protezione ambientale

Uomini di cultura

Il Pubblico



NOTE

¹ Per tutti vedasi, in “ *Storia, scienza e diritto comunitario dell’ambiente*” (Antonino Abrami; ed. Cedam 2001, pg. 68 e segg.)

² Così, se nella storia dell’uomo l’attività estrattiva è stata una delle prime cause di alterazione dell’equilibrio geologico del suolo, le tecnologie e le miscele chimiche contemporanee oggi possono invece sconvolgere la Natura e distruggere culture, vite umane..... la nostra stessa identità territoriale e culturale.

Così, ancora se in Cina, nell’ antica Roma e nell’ Europa medievale per combattere il flagello venivano praticati riti magici o religiosi, sistemi di per sé certamente discutibili e, se ancora in Nepal, venivano usati analoghi sistemi chiaramente ingenui, quali quelli di informare gli insetti devastatori che la loro invasione li avrebbe fatti incorrere “ nei vigori della legge”, oggi, al contrario, l’informazione sui prodotti chimici non è certamente ingenua ma fraudolenta.

È davvero affascinante constatare come il medioevo, per molti versi considerato periodo oscuro della nostra storia , abbia invece fornito segni di evidente contraddizione sull’uso delle risorse ambientali da parte dell’uomo, avendo da un lato proposto forme di abuso della risorsa suolo e sottosuolo, e dall’altro, fornito, illuminanti esempi di razionalità nel programmare le diverse risorse ambientali. Sebbene non ci fosse al tempo una vera e propria coscienza sulla sostenibilità dello sviluppo da parte dei Regnanti, si osserva che la RISORSA SALUTE (leggasi condizioni di lavoro dei minatori), e la RISORSA NATURA vengono in considerazione in forma strumentale alla Risorsa lavoro e, soprattutto, alla finalità di produzione. Si pensi, ad esempio, alla lettera Mineraria di Schladming del 1408, nella quale il giudice minerario Lienhart Eckelzain, nominato soprintendente forestale, trascrisse le varie disposizioni di Diritto consuetudinario in ordine al migliore orario di lavoro per i minatori; oppure alla necessità di recuperare e valorizzare gestioni delle risorse naturali ed ambientali come nel caso di alcune Regole (cd. Fuochi-famiglia ovvero gruppi del villaggio la cui ufficiale costituzione risale al 1235) attraverso una politica di tutela preventiva dell’ambiente avendo le stesse mirato a:

- tutelare il patrimonio boschivo, attraverso la previsione prescrizione in alcuni laudi cadorini di puntuali cautele e rigorose precauzioni per la prevenzione degli incendi;
- tutelare il patrimonio boschivo, attraverso la predisposizione di una **NORMATIVA DETTAGLIATA** concernente lo sfruttamento del patrimonio boschivo, la regolamentazione del taglio e del trasporto del legname;
- tutelare il patrimonio boschivo in relazione all’utilizzo dello stesso da parte della collettività, sicché con la citata **NORMATIVA DETTAGLIATA**, era operata una suddivisione dei boschi in “Vizze” specializzate per la produzione di diversi assortimenti in relazione all’utilizzo cui erano destinati (per legna da ardere, per acquedotto, per la protezione della sicurezza e salute degli abitanti in ragione del pericolo di slavine e valanghe, per fabbrica, ecc.;
- tutelare il bilancio del singolo appartenente al gruppo e del gruppo stesso, sicché il reddito del patrimonio collettivo serviva ai bisogni dei singoli (rifabbrico, fabbisogno, legnatico e pascolo) ed alle necessità di pubblico interesse.

Ed infine, osserviamo come nel medioevo vi sia stata una maggior consapevolezza, rispetto ad oggi, in ordine alla necessità di inasprimento delle pene per alcuni reati ambientali.

³ Vd. l’appassionata, ampia e documentata descrizione della tragedia di Bhopal operata da Dominique Lapierre e Javier Moro in “*Mezzanotte e cinque a Bhopal*” (Mondadori editore, 2001), dove è evidenziata la drammaticità di uno **sviluppo insostenibile**.

⁴ Per la necessità di affrontare le alterazioni ambientali con una **visione interdisciplinare** e per il rapporto tra alterazioni ambientali e **sostenibilità dello sviluppo**, cfr. “*beni culturali dell’alto adriatico* “ , Mezzani editore 2004, - progetto cod. Aaven 551121 cofinanziato dall’UE , pgg. 59-60 note 1,2,3.

Si sottolinea come la **natura interdisciplinare** quale aspetto necessario dello studio dei problemi ambientali sia fortemente presente nel pensiero del biologo Renè Dubos, che nel suo studio sui problemi ambientali (WARD B. - DUBOS R., *Una sola terra*, trad. it. di G. Barbè Borsisio e E. Capriolo, Mondadori, Milano, 1972) aveva sottolineato la necessità di affrontarli nei loro “**contesti specifici fisici, climatici e culturali**”

La “**questione sostenibilità**” nasce formalmente nel 1987 con il c.d. **Rapporto Brundtland**.

Si sottolinea come l’espressione “ **Sviluppo sostenibile**”, magistralmente racchiuso nel noto, ancorché abusato detto, del “*Pensare globalmente, agire localmente*”, abbia accompagnato l’evento politico - culturale forse più importante del XX secolo in tema di programma di tutela delle risorse [Conferenza di Rio del 1992.

Per rigore scientifico va tuttavia menzionato anche , J.R. Hichs , altro studioso che aveva svolto già tempo prima riflessioni riconducibili in qualche misura alla **sostenibilità dello sviluppo** [“**Max quantità di risorse che una comunità può consumare in un dato periodo e rimanere, tuttavia -come all’inizio- lontana dal loro esaurimento**”].

Va ancora sottolineato che anche se la “**questione sostenibilità**” nasce, come si è detto, formalmente con il c.d. **Rapporto Brundtland** ed ancor prima con il Club di Roma (vd nella successiva nota), è pur vero che dalla fine degli anni ’80 vengono pubblicate da Organi Amministrativi Sovracomunitari delle raccomandazioni finalizzate a



promuovere nelle Nazioni del mondo un radicale cambiamento nei modi di concepire crescita economica, povertà e tutela dell'ambiente. E' dunque indubbio come la "Codificazione" del principio di sostenibilità sia avvenuta non già da parte della CE, ma a livello mondiale, sotto l'egida delle Nazioni Unite nel giugno 1992 con la Agenda XXI, al Summit della Terra di Rio e continuato nel giugno 1996 al Summit delle Città (Habitat II) a Istanbul.

Ma se a livello mondiale queste sono le date ed i passaggi-chiave, per ciò che concerne l'Europa occorre far riferimento a ciò che accade nel periodo che va dal 1973 in poi con i Programmi d'azione e dal 1994 al 2000 con la stagione delle Conferenze. E, così, si osserva che la "stagione" ha inizio, in Europa, con il sostegno della Commissione Europea (DG XI), ad Aalborg, nel maggio 1994, con la firma della Carta che porta lo stesso nome, seguita poi dalla Conferenza mediterranea sull'Agenda 21 Locale a Roma nel novembre 1995. E fu poi in occasione della seconda Conferenza Europea di Lisbona, nell'ottobre 1996, che venne decisa l'organizzazione di quattro Conferenze regionali: Turku, nel settembre 1998, Sofia, nel novembre 1998, Siviglia nel gennaio 1999 e l'Aja, per il giugno 1999, in vista della preparazione della terza Conferenza paneuropea a Hannover, nel febbraio del 2000. Ma in tale quadro vengono ad affermarsi anche altri incontri, organizzati da Organismi locali, regionali ecc., incontri che hanno caratterizzato - sempre di più e con contenuti sempre più interessanti - la politica ambientale del fine XX secolo e l'inizio di quella del XXI secolo.

⁵ Vengono richiamati, a tal proposito, diversi atti internazionali come:

- la Convenzione di Ginevra del 1958;
- la Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982;
- la Convenzione di Chicago, 1944 che attribuì ai singoli Stati lo spazio aereo sovrastante il loro territorio, spazio aereo inteso quale spazio entro il quale è possibile la navigazione aerea e ritenendosi che a questo spazio possa arrivare "fin dove il volo aereo non diventa orbitale", cioè fino alla cosiddetta linea di Karman, che si trova a 81-84 km dalla superficie terrestre, oltre la quale inizia lo spazio extra atmosferico, considerato appunto *res communes omnium*;
- Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, 1972
- la Convenzione sulla immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra atmosferico, 1975
- la Convenzione di Mosca del 1963, nonché il trattato sull'utilizzazione dello spazio firmato a Mosca, Londra e Washington nel 1968 e l'accordo sulla luna e gli altri corpi celesti firmato a New York nel 1979.

Va anche richiamata altro precedente normativo e, partitamente, l' Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers . In effetti fu quello " il primo tentativo di introdurre una tutela per i corsi di Acqua internazionali", tentativo risalente al 1966, " anno in cui la International Law Association adottò uno strumento, tuttavia, non vincolante, e precisamente lo strumento delle Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers", in base al quale **gli Stati sarebbero titolari del diritto di fruire su base «equa e ragionevole» delle risorse idriche convogliate nei bacini comuni, con contestuale obbligo di prevenire nuove forme di inquinamento, adottando ogni misura necessaria sia ad eliminare l'inquinamento che a prevenire l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento già esistente". La tutela appare cioè correlata ad una situazione non controllata e causa di danni nei confronti del Territorio e delle Risorse dello Stato confinante e/o di altri Stati che avessero accesso a quelle risorse alterate. Alla omissione ed alla violazione, dunque, dell'obbligo, conseguirebbe la RESPONSABILITÀ dello Stato inerte per il danno prodotto con contestuale obbligo dello stesso di trattare in sede di negoziati al fine trovare una giusta soluzione. Vengono qui menzionate le Helsinki Rules, perché al di là del fatto che esse rivestono carattere culturale, non essendovi alcun obbligo ad agire, esse tuttavia intervengono ben prima dei venti anni della svolta politica e culturale che si ebbe a livello mondiale in campo ambientale (Conferenza di Stoccolma, Rio de Janeiro, ecc.) e costituiscono, un antecedente culturale di ampio respiro ambientale, così come di ampio respiro fu l'esperienza dei lavori del Club di Roma, Ed invero anche in quel caso prese corpo un interessante dibattito culturale da parte del CLUB DI ROMA (The Club of Rome, Ginevra), un gruppo culturale internazionale composto da numerose personalità del mondo scientifico, economico ed industriale che, riunitosi nel 1968 per la prima volta a Roma presso la Accademia dei Lincei alla Farnesina - fatto dal quale prese poi il nome - manifestò la comune preoccupazione dell'aggravarsi dei problemi legati al vertiginoso aumento della popolazione ed alla contestuale, progressiva rarefazione delle risorse. Particolare importanza culturale nella storia della evoluzione del pensiero scientifico ambientale certamente è rappresentato dalla attività di questo gruppo il quale ebbe, fra gli altri, il merito di stimolare il Massachusetts Institute of Technology ad elaborare un Rapporto sulle tendenze e le interazioni di diversi fattori dai quali dipende il destino della società nel suo insieme. Quella ricerca venne poi a far parte di un progetto più vasto sulla condizione precaria dell'Umanità che il Club di Roma avrebbe di lì in poi portato avanti e ciò per informare - a livello ampiamente divulgativo - le persone in ordine al futuro ipotizzabile e con lo scopo di definire «i limiti fisici e le costrizioni relativi alla moltiplicazione del genere umano e alla sua attività materiale sul nostro pianeta». ("I LIMITI DELLO SVILUPPO", ed. scientifiche e tecniche Mondadori, premessa, pg. 19).**

Del resto il Rapporto del MIT, che per taluni versi anticipa - anche se in forma certamente embrionale - tematiche poi in futuro oggetto di ampi consessi internazionali (vd. Agenda XXII) , effettivamente costituì uno dei migliori esempi di ampia INFORMAZIONE sol che si pensi che «la sua diffusione è stata poi rapidissima, come testimoniano le ripetute



edizioni in lingua inglese negli Stati Uniti e Inghilterra, seguite da quella olandese, francese, giapponese» (così dalla prefazione al Rapporto, pg. 11, a firma di Aurelio Peccei) ed italiana, quest'ultima datata marzo 1972, con successive annuali edizioni, tant'è che nella detta premessa viene giustamente sottolineato che «...sono state già vendute quasi duecentomila copie...» con «traduzioni in altre dieci lingue» e con migliaia di copie inviate a governi, pubbliche amministrazioni, organismi internazionali, sindacati università, gruppi giovanili, comunità scientifiche e intellettuali, organizzazioni religiose, strumenti di comunicazioni di massa...

Dunque fu in quel contesto culturale che venne organizzata la Conferenza di Stoccolma e fu quello un consesso che vide la partecipazione di ben 113 paesi, con circa 20.000 pagine di documenti preparatori ed 800 pagine di atti prodotti al termine della Conferenza, con la approvazione finale di un preambolo formato da 7 punti e 26 principi, relativi alle risorse naturali mondiali; principi presentati ed elaborati come norme consuetudinarie internazionali ed indirizzati ai cittadini ed alle collettività, alle imprese ed alle istituzioni a qualunque livello” (così in Storia, Scienze e diritto comunitario dell'ambiente” cit, pgg. 63-64 nota 39)

⁶ Certamente utile potrà essere una riflessione di tal natura alla luce dei seguenti principi:

- il principio del CHI INQUINA PAGA, principio-cardine dell'Ordinamento comunitario, nel senso che ad esso sono ancora ispirate numerose direttive, regolamenti ecc. e dunque chi causa un danno all'ambiente è tenuto a risarcire la collettività per tale fatto;
- il principio della PREVENZIONE (vd. V.I.A. e programmi di azione), principio che può essere riassunto nella necessità-dovere di predisporre tutte le misure dirette ad evitare danni ambientali;
- il principio della CORREZIONE principio in base al quale è dovuta la immediata rimozione della causa, della fonte dell'inquinamento;
- il principio, introdotto dal Trattato di Maastricht, della PREVENZIONE, in base al quale ogni soggetto che svolga ATTIVITÀ POTENZIALMENTE DANNOSA PER L'AMBIENTE, è tenuto a ricercare i rimedi per evitare che si verifichino alterazioni all'ambiente.

⁷ Vd. in <http://www.entilocalipace.it/strumenti02.asp?codice=78> A.Papisca e M. Mascia , secondo i quali vi sono stati “ importanti elementi di legalità” ⁶ , giacchè “nell'ultimo decennio del secolo trascorso ... si sono incuneati nella realtà magmatica di un sistema internazionale in disordinata transizione importanti elementi di legalità e di cooperazione”

Gli studiosi hanno altresì evidenziato come oggi sussistano diverse “ ...tessere del mosaico di un ordine mondiale alternativo a quello propugnato dall'oligarchia bellicista. Ci riferiamo all'entrata in funzione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'“Agenda per la Pace” di B.B.Ghali, alla Corte penale internazionale, alla Dichiarazione delle Nazioni Unite “sul diritto e la responsabilità degli individui e delle formazioni sociali di promuovere e proteggere i diritti umani dentro e fuori dei singoli Stati” (c.d. “Carta degli human rights defenders), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al “Millennium Forum” di società civile globale alle Nazioni Unite nel 2000, naturalmente alle sessioni biennali dell'Assemblea dell'ONU dei Popoli. Lo stesso decennio è stato segnato dal susseguirsi delle Conferenze Mondiali delle Nazioni Unite - da Rio in poi, con grande partecipazione di organizzazioni non governative -, dall'entrata in scena del Social Forum, dalla filosofia dello “human development” messa a punto nei Rapporti Annuali del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, UNDP, dalle coalizioni di formazioni di società civile globale per il Contratto mondiale sull'acqua, per la formale inclusione della povertà estrema nell'elenco dei crimini contro l'umanità. Senza dimenticare la martellante denuncia di Giovanni Paolo II della guerra quale “avventura senza ritorno”, costantemente ribadita nonostante le malcelate prudenze di taluni ambienti curiali preoccupati di non alimentare sentimenti di ‘antiamericanismo’ (vd. indirizzo web riportato alla nota che precede)

⁸ Vi è da ricordare al riguardo, come nel medioevo nel Tirolo sussistesse un peculiare sistema di giustizia esercitata dai Giudici della REGIONE e dai Giudici della CITTÀ, rispettivamente per i reati di c.d. Alta Giustizia (crimini sanzionati con la mutilazione del corpo o con la morte, quali l'omicidio volontario, la rapina, la violenza sessuale, il furto grave, il tradimento, la falsificazione di monete, la eresia e, appunto, l'incendio doloso) e i reati, di competenza dei giudice di CITTÀ, di Bassa Giustizia (delitti sanzionati con carcere, punizioni corporali, berlina, lavori forzati, oppure con pene pecuniarie, quali le cause relative a proprietà, a debiti ed a inadempimenti contrattuali, ovvero quali i delitti più lievi, come il furto semplice, oppure quelli ricompresi nel generico termine di libidine e misfatti).

⁹ Vd. Decisione-quadro, 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi

¹⁰ Vd. in allegato III, per tutte, la Carta Internazionale per lo studio e la tutela degli Ecosistemi, Venezia 23-24-25 Ottobre 2003.



¹¹ In tale contesto, va evidenziato come proprio la Questione Ambiente sia strettamente correlata e correlabile alla tutela di diritti individuali. Pertanto, secondo quanto affermato dallo studioso Paolo Maddalena, se i diritti umani sono realmente diventati diritti sociali (nel senso che “è sociale il diritto che spetta al singolo non solo in quanto tale ma anche in quanto membro della comunità, cioè in quanto frazione della comunità dei cittadini”) il concetto del pieno sviluppo della persona umana, può pienamente realizzarsi nella comunità.

In tal senso, conclude l'Autore “è certamente diritto sociale ed individuale assieme il diritto all'ambiente poiché esso spetta al singolo in sé considerato in quanto, come il diritto alla vita, inerisce alla persona umana, e spetta al singolo quale membro della collettività, in quanto inerisce ad un bene comune a tutti”.

¹² Dal tenore del testo si evince, pertanto, che il crimine contro l'umanità può essere considerato anche un attacco, sistematico e su vasta scala, ad una popolazione civile posto in essere anche non durante un conflitto armato.

¹³ Nella Carta di Rio vengono affermati due principi fondamentali:

1. (principio 25) “ **la pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indissolubili**”;
2. (principio 27) “ gli Stati e i popoli devono **collaborare attivamente e con spirito solidale all'applicazione dei principi sanciti nella presente dichiarazione ed allo sviluppo del diritto internazionale, con lo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile**”

¹⁴ Ci si riferisce alla decisione arbitrale del 1941, **Trail Smelter Arbitration**, (in *American Journal of International Law*, 1941, p. 716) relativa al caso della fonderia di Trail, dove, nell'ambito di una controversia tra Canada e Stati Uniti fu emessa, da un Tribunale arbitrale, una condanna nei confronti del Canada sul cui territorio era ubicata la fonderia, che aveva provocato danni ai raccolti dei contadini americani a causa di emissioni tossiche nell'aria.

Ebbene la norma sulla base fu emessa tale sentenza era norma di diritto internazionale per cui: “**nessuno Stato ha il diritto di usare o permettere che si usi il proprio territorio in modo tale da provocare danni**”.

¹⁵ La **consuetudine internazionale** è costituita da un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, cioè dal ripetersi di un determinato comportamento con la convinzione della vincolatività del comportamento stesso. Due sono , quindi, gli elementi che caratterizzano questa fonte:

- la DIUTURNITAS (ovvero la prassi)
- l' OPINIO JURIS AC NECESSITATIS (ovvero la convinzione della giuridica necessità)

Quando si parla di *prassi* si fa riferimento ad un concreto comportamento, ovvero ad atti giuridici che possono essere dell'ordinamento interno (quali ad es. le sentenze dei giudici, le leggi ordinarie, regionali o le norme poste in essere da qualsiasi ente pubblico interno) o dell'ordinamento internazionale (quali ad es. trattati, risoluzioni internazionali, proteste degli Stati o corrispondenza diplomatica). Per essere tale, la *prassi* deve avere una determinata qualificazione:

- in senso **soggettivo** deve provenire dai soggetti dell'ordinamento internazionale (prevalentemente gli Stati)
- in senso **oggettivo** deve avere i caratteri della
 1. UNIFORMITA' (o non contraddittorietà) garantisce che non assumano rilievo motivazioni politiche degli Stati che essi sfruttano per giustificare le loro azioni, ma solo quei comportamenti che essi ritengono realmente giuridici
 2. GENERALITA' assicura che la norma sia posta in essere da un numero significativamente rappresentativo di Stati
 3. CONTINUITA' implica una certa persistenza nel tempo dei comportamenti tenuti dalla maggioranza degli Stati

L' *opinio juris* , invece, presuppone che tali comportamenti siano posti in essere con la convinzione della loro giuridica necessità, o della loro necessità sociale.

¹⁶ La Corte Penale Internazionale dell'Ambiente avrebbe il compito di perseguire individui, non Stati; in questo si differenzia dalla Corte Internazionale di Giustizia. Il fine ultimo del Tribunale sarebbe quello di applicare il diritto internazionale umanitario senza riguardo al paese di appartenenza dell'imputato al fine di arrivare ad una universalità della giustizia ambientale, assicurando, inoltre il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale che sono oltre la responsabilità individuale, il principio di irretroattività e il diritto dell'imputato ad un processo equo.

¹⁷ La natura transfrontaliera dell'inquinamento è fatto che ha comportato e comporta una nuova riformulazione del diritto internazionale, con riferimento al sorgere di diritti di cui diventano titolari i cittadini dell'ECOSISTEMA TERRA.

Sicché, sinteticamente, è ben possibile affermare che, vengono così in giuridica esistenza il diritto internazionale dell'ambiente prima ed il diritto comunitario dell'ambiente poi.

Ma tale fatto ci conduce ad un ulteriore rilievo conclusivo: tali diritti attengono, innanzitutto, alla conoscenza che CHIUNQUE può pretendere sull'uso delle RISORSE E/O degli ECOSISTEMI, sia acquatici che terrestri, diritto ALLA



CONOSCENZA che può esser esercitato senza dimostrazione di esser portatore di alcun interesse patrimoniale e dunque indipendentemente dal “paradigma proprietario”.

¹⁸ L'articolo così continua:

“ k) **altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.**”

¹⁹ Vd. note 22, 8 e 9 (Consiglio dell'Unione Europea, Decisione - quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi)

²⁰ Obbligo già affermato nella Conferenza di Stoccolma del 1972 [responsabilità degli Stati per i danni ambientali e compensazione alle vittime danneggiate da tali reati; risarcimento anche implicitamente riconosciuto dal PRINCIPIO DI CHI INQUINA PAGA]

²¹ Per il dibattito internazionale vd. nota successiva .

Per gli atti normativi internazionale qui appare interessante citare l'intervento della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, istituita il 2 agosto 2001 che ha raccolto, tradotto e pubblicato in 1350 pagine tutti gli atti internazionali riguardanti i diritti umani. Materia vastissima ed in continua evoluzione, come viene sottolineato nella presentazione del Manuale, a causa dei mutamenti storici e dell'evoluzione della tecnologia. In realtà leggendo attentamente i 30 articoli della Dichiarazione Universale, è facile rilevare come la sua completa applicazione basterebbe alla difesa dei diritti dei singoli e dei popoli, ma altresì come in tutti questi anni sia stata disattesa e non solo nei Paesi del cosiddetto Terzo Mondo.

Per una consultazione della normativa internazionale sui diritti umani vedi il citato “*Manuale dei diritti umani* “ [Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni, Statuti, Protocolli tradotti in italiano (aggiornamento al 2004), a cura della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani 1350 pagine in due volumi, disponibile anche su cd-rom (Roma 2006)]

Il detto Manuale , tra i documenti riuniti nella parte 'Dichiarazioni di Principi', riporta (oltre al Proclama di Teheran, del maggio 1968 e la Dichiarazione di Vienna del 1993, che si rifanno alla Dichiarazione Universale) **la 'Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future'**, adottata a Parigi il 12 novembre 1997, **responsabilità che includono la preservazione della vita sulla terra, la protezione dell'ambiente, la diversità del patrimonio culturale, la pace, la non discriminazione** ed il genoma umano **e la biodiversità.**

Il Manuale ha lo scopo di mettere a disposizione del pubblico un quadro chiaro e completo delle norme internazionali sui diritti umani.

Il primo volume, suddiviso in due sezioni - diritti umani e diritto umanitario - è dedicato all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il secondo volume raccoglie informazioni e un quadro normativo relativi ai diritti umani delle diverse aree continentali Sono, in particolare, riportati statuti e convenzioni del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'Organizzazione per l'unità africana, della Lega araba e la Carta dei diritti umani dell'Asia.

²² In tale contesto venne sottolineata l'importanza- verso la quale si stanno orientando i vertici dell'UNEP- di finanziare il Tribunale ambientale attraverso un sistema di donazioni dei Paesi membri (Olanda e Stati Uniti per primi) e di irrogare per gli autori di tali reati delle pene pecuniarie (multe) e non ancora sanzioni penali di altra natura.

²³ L'istituzione di una Corte Indipendente a livello di Nazioni Unite ed il riconoscimento del diritto di azione anche ai singoli individui od alle associazioni offrirebbero il vantaggio di una protezione giuridica generale in campo internazionale, con limitazioni previste per la facoltà di azione da parte delle persone giuridiche che rappresenterebbero un mezzo atto ad impedire un eccessivo numero di cause di scarsa importanza.